

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Wandschneider/Commissione

(Causa F-65/05) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Dipendenti — Valutazione — Relazione sull'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per il 2003 — Ricorso di annullamento — Motivazione — Errore manifesto di valutazione)

(2008/C 22/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden e C. Ronzi, poi avv.ti G. Vandersanden, C. Ronzi e L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserpa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Da una parte, annullamento della relazione sull'evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005, pag. 32 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-282/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — N/Commissione

(Causa F-95/05) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Agenti temporanei — Assunzione — Posto di capo amministrazione — Paesi terzi — Parere sfavorevole del servizio medico)

(2008/C 22/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv. K.H. Hagenaar, quindi avv.ti J. van Drooghenbroeck e T. Demaseure, infine avv. I. Kletzlen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di non assumere la ricorrente in qualità di agente temporaneo come capo amministrazione in Guinea Conakry in seguito al parere sfavorevole del servizio medico e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) È annullata la decisione del direttore della Direzione K «Servizio esterno» della Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee 15 aprile 2005, la quale ha comunicato alla ricorrente che la stessa non sarebbe stata assunta quale capo amministrazione della delegazione in Guinea.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2006, pag. 22 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-377/05, trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).